

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

---

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

---

### 47° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 1990

---

**Presidenza del Presidente ELIA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura» (1933)

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 6 e <i>passim</i>
GALEOTTI (PCI) .....	4, 5, 9
MACCANICO, ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali .....	3, 4, 5
PASQUINO (Sin. Ind) .....	4, 5
POSTAL (DC), relatore alla Commissione ..	2, 4, 5

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura» (1933),**  
(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Indizione e finanziamento del 4° censimento generale dell'agricoltura».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta del 24 gennaio scorso.

Avverto che sono pervenuti i pareri espressi dalle competenti Commissioni permanenti.

La Commissione industria e la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare hanno espresso entrambe parere favorevole, quest'ultima auspicando altresì una sollecita approvazione del provvedimento.

La Commissione giustizia ha espresso il seguente parere: «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Si rileva, comunque, la superfluità, all'articolo 10, comma 2, della parte che ricalca la individuazione della condotta della rivelazione del segreto d'ufficio, in termini coincidenti con quelli dell'articolo 326 del codice penale. Pertanto, si suggerisce di limitarsi a menzionare detto articolo inserendo, dopo le parole: "incaricati di pubblico servizio", le seguenti: "al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale"».

Il Presidente della Commissione parlamentare per le questioni regionali mi ha trasmesso il seguente parere:

«Le comunico che la Commissione da me presieduta ha espresso, in data odierna, sul disegno di legge in oggetto parere favorevole invitando la Commissione di merito a tenere conto del fatto che l'agricoltura in generale, e la viticoltura, di cui si fa una specifica rilevazione, sono materie in cui l'azione regionale è primaria - e per le quali è altrettanto primario che le rilevazioni da effettuare e le loro stesse modalità tengano conto delle esigenze specifiche delle regioni - e a valutare, quindi, l'opportunità di una partecipazione diretta dei servizi statistici regionali, con conseguente previsione delle relative risorse finanziarie».

POSTAL, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, preannuncio la presentazione di due emendamenti, rispettivamente all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 5 del disegno di legge. Il primo emendamento è finalizzato ad aumentare da 500 milioni ad 1 miliardo la somma da devolvere alle camere di commercio. Devo far presente che al riguardo

c'è il consenso dell'Istituto centrale di statistica. Infatti, il tetto complessivo dello stanziamento resterebbe invariato.

Il secondo emendamento intende invece garantire la partecipazione anche di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio all'interno dell'apposita Commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Mi dichiaro favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, nonché ad un'eventuale modifica del testo che recepisca i suggerimenti contenuti nel parere della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

1. È indetto il 4° censimento generale dell'agricoltura che avrà luogo nel corso dell'anno 1990.

2. Le date e le norme di esecuzione del censimento di cui al comma 1 sono stabilite con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si prescinde dal suddetto parere qualora non sia espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

**È approvato.**

#### Art. 2.

1. Per far fronte a tutte le spese per l'esecuzione del censimento di cui all'articolo 1, è autorizzata la spesa di lire 131 miliardi, da assegnare all'Istituto centrale di statistica.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. Dell'autorizzazione di spesa di lire 131 miliardi di cui all'articolo 2, la somma di lire 50 miliardi è destinata a favore dei comuni a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che essi devono

sostenere per l'esecuzione delle operazioni censuarie di loro competenza, definite dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa per le prestazioni che devono svolgere i rilevatori, secondo le norme fissate nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

3. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava inoltre la somma di lire 500 milioni da devolvere alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a titolo di rimborso forfettario delle spese di carattere generale che detti enti devono sostenere in occasione del censimento, anche in relazione agli adempimenti amministrativi e contabili loro demandati.

4. Sulla predetta autorizzazione di spesa grava il rimborso delle spese erogate dall'Istituto centrale di statistica agli enti interessati per eventuali lavori connessi con l'esecuzione del censimento e disposti dall'Istituto stesso.

5. L'Istituto centrale di statistica, per l'esecuzione di operazioni censuarie che comportino l'utilizzazione di strumenti ad alto contenuto tecnologico, può deliberare con la procedura prevista dall'articolo 22, commi 2 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la partecipazione a consorzi o a società consortili che dispongano di tali strumenti.

A questo articolo è stato presentato dal relatore, senatore Postal, un emendamento tendente a sostituire, al comma 3, le parole: «500 milioni», con le altre: «1 miliardo».

PASQUINO. Vorrei sapere come sia possibile attribuire ulteriori 500 milioni di contributo spese alle camere di commercio ed in relazione a quali ulteriori compiti si giustifichi questo finanziamento aggiuntivo.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Il contributo aggiuntivo è reso possibile trasferendo alle camere di commercio risorse finanziarie destinate originariamente all'ISTAT, per cui non è variato l'onere complessivo del provvedimento. Ciò consentirebbe a tali enti di svolgere le funzioni ad essi affidate, che risultano di tutta evidenza dal disegno di legge in esame.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Il Governo è favorevole poichè ha accertato dall'ISTAT che le attività delle camere di commercio comportano questo onere. Lo stesso ISTAT si è dichiarato favorevole.

GALEOTTI. Nel parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali si invita la Commissione ad introdurre modifiche che comportino un coinvolgimento delle regioni, e in particolare la partecipazione diretta dei servizi statistici regionali. Cosa può dire il Ministro in proposito?

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Per quanto riguarda le regioni, come lei sa, stiamo attuando una riforma del sistema statistico nazionale. Recentemente c'è stata una riunione della conferenza permanente Stato-Regioni per raggiungere un accordo sul modo in cui attuare tale riforma, dando un ruolo anche alle Regioni stesse. Questo incontro è stato positivo ed è servito a predisporre alcune misure di natura tecnica che naturalmente avranno il loro riflesso anche su questo censimento.

La Commissione bicamerale, quindi, si è giustamente occupata di questo aspetto, ma i contatti erano già in corso per fare in modo che le Regioni partecipassero alle operazioni.

GALEOTTI. Nello stesso parere si diceva che sarebbe stato opportuno cominciare a prevedere che parte di queste risorse finanziarie fossero destinate alle Regioni.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Nella conferenza le Regioni hanno posto l'accento sul problema della loro autonomia nell'impiego delle risorse, ma non hanno chiesto nuovi fondi.

GALEOTTI. Nella distribuzione delle competenze, il provvedimento al nostro esame elenca anche quelle dei comuni. Poichè siamo in una fase nella quale stiamo operando trasferimenti di risorse, vorrei sapere se quelle riservate ai comuni per i loro adempimenti sono sufficienti.

MACCANICO, *ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali*. Sono state giudicate tali.

POSTAL, *relatore alla Commissione*. Nel precedente censimento ai comuni erano stati destinati 15 miliardi, che ora diventano 50. Alle camere di commercio erano stati destinati 500 milioni, che resterebbero invariati se fosse mantenuto il testo attuale del disegno di legge. Se facciamo un parametro tra la destinazione dei fondi nel censimento di 10 anni fa e l'attuale, possiamo sicuramente argomentare che è necessario l'aumento proposto di 500 milioni, tenendo conto che le camere di commercio comunque svolgono una funzione di coordinamento complessivo dell'attività dei comuni, oltre ad avere particolari compiti da svolgere al proprio interno per tutto ciò che attiene all'espletamento delle competenze legate allo svolgimento del censimento.

PASQUINO. Annuncio il mio voto contrario sugli emendamenti presentati dal relatore agli articoli 3 e 5. Del resto, la Sinistra indipendente considera enti inutili le camere di commercio e quindi è ben poco propensa a finanziare le loro attività.

GALEOTTI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista su queste proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del relatore tendente a sostituire all'articolo 3 le parole: «500 milioni» con le seguenti: «1 miliardo».

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

1. I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso.

2. I comuni nel cui territorio risultano più di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonchè a persone non dipendenti dalla pubblica Amministrazione, purchè siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 5.

1. Le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 sono distribuite ai comuni e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

A questo articolo il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire dopo le parole: «Associazione nazionale comuni italiani», le parole: «e un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura».

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Per una migliore tecnica legislativa ritengo opportuno proporre la divisione di questo articolo in due commi distinti, il primo relativo alla commissione che distribuisce le somme di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3, e il secondo relativo alla composizione di detta commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 6.

1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.

2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sarà affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sarà erogata secondo le modalità e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

**È approvato.**

#### Art. 7.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava la spesa per il pagamento di un gettone di presenza, pari a lire 30.000 lorde per seduta, ai componenti delle commissioni di studio costituite dal presidente dell'Istituto centrale di statistica per l'esame dei problemi connessi con l'esecuzione dei censimenti generali degli anni 1990-1991.

2. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 grava altresì la spesa, pari all'1,7 per cento dello stanziamento di lire 59 miliardi per l'anno 1990 e di lire 72 miliardi per l'anno 1991, da portare ad incremento del fondo di incentivazione per essere destinato al personale dell'Istituto centrale di statistica addetto alle operazioni censuarie.

**È approvato.**

#### Art. 8.

1. Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento.

2. L'Istituto centrale di statistica può affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso.

3. Le modalità e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

**È approvato.**

Art. 9.

1. È fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole e, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

**È approvato.**

Art. 10.

1. Sulle notizie raccolte in occasione del censimento si applicano le disposizioni in materia di segreto di ufficio recate dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

2. I rilevatori sono soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e, in quanto incaricati di un pubblico servizio, qualora rivelino ad altri le notizie raccolte nell'espletamento del loro incarico o ne agevolino la conoscenza, sono passibili delle sanzioni penali di cui all'articolo 326 del codice penale.

La Commissione giustizia nel suo parere ha suggerito una formula semplificatoria del testo di tale articolo. Si tratta di inserire, dopo le parole: «incaricati di pubblico servizio», le seguenti: «al divieto di cui all'articolo 326 del codice penale», sopprimendo le altre parole fino alla fine del comma. Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato.

**È approvato.**

Art. 11.

1. L'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire agli uffici di statistica degli enti e organismi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che ne facciano richiesta in relazione alle proprie competenze, i dati resi anonimi, relativi alle singole unità di rilevazione, da utilizzare esclusivamente per elaborazioni statistiche.

2. All'atto della richiesta, i dati sono trasmessi all'ufficio di statistica dall'ente richiedente. Qualora tale ufficio non sia ancora costituito, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano il nominativo di un proprio funzionario responsabile della utilizzazione dei dati.

3. I dati di cui sopra devono essere utilizzati nella osservanza delle norme di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

4. Le modalità per la fornitura, la conservazione e l'utilizzazione dei dati saranno disciplinate nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 dell'articolo 1.

**È approvato.**

Art. 12.

1. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 59 miliardi per l'anno finanziario 1990 ed a lire 72 miliardi per l'anno finanziario 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro dell'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Art. 13.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GALEOTTI. Dichiaro l'astensione del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 16,35.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO